

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 2/FIH/2023

DECISIONE N. 2/2023

Il Tribunale Federale presso la FIH-Federazione Italiana Hockey composto da:

Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)

Avv. Daniela De Tommaso (Componente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

all'esito della Camera di Consiglio dell'11 luglio 2023, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121 Regolamento di Giustizia FIH, ha reso la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH, datato 12 giugno 2023, il Procuratore Federale Avv. Sergio Lauro ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Giangiorgio Matteraglia, tesserato quale dirigente, tecnico e arbitro societario della società Cus Padova, per avere, quest'ultimo, pubblicato in data 28 gennaio 2023, alcuni commenti asseritamente diffamatori in calce ad un articolo intitolato 'AR Fincantieri indignata con il SAN' pubblicato sulla pagina Facebook 'Hockeylove' del seguente contenuto: *"Credo che il SAN Veneto ne abbia fatte di tutti i colori, gli spostamenti sono di tutti i giorni, l'arroganza del potere non si placa mai, lo scippo ora delle finali U21 a Trieste, la dimenticanza del campionato U21F, non programmato senza date né palestre" - "la concomitanza dei campionati U18M e U21M con gare di Elite maschile ed gare del campionato Europeo di categoria che ha costretto HC BONDENO a ritirarsi dai suddetti campionati, una stesura delle giornate di campionato che non teneva conto delle disponibilità degli impianti e che ha costretto l'Onnipotente San Veneto a chiedere alla fine di novembre un aiuto alle società dell'area 2 per trovare spazi ed impianti, pena l'annullamento dei campionati, quando forse chiedendo ad inizio ottobre, come ha fatto il SAR area 1, le disponibilità degli impianti si sarebbe evitata una gran confusione, ma evidentemente il San Veneto non ha di questa lungimiranza. L'anno è ancora lungo, chissà cosa ci aspetta...."*, con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, art. 57, commi 1 e 6, e art. 63 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia F.I.H. 2017 in relazione sia all'art. 11,

commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.; con contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 38 lettera f) e l) del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti.

Il Presidente del Tribunale Federale con provvedimento del 13 giugno 2023 fissava l'udienza di discussione per l'11 luglio 2023 alla quale comparivano il Procuratore federale Avv. Sergio Lauro e l'Avv. Davide Carboni, collegato in videoconferenza, in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. Matteraglia. Alla predetta udienza il Procuratore federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e, sussistendo la piena prova documentale dell'incolpazione dei fatti ascritti al Matteraglia, chiedeva l'applicazione della pena di mesi 9 (nove) di inibizione da qualsiasi attività federale. L'Avv. Carbone si riportava alla memoria di costituzione e, in particolare, si opponeva all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 38 lettera f) del R.G. F.I.H. perché non contestata al momento della conclusione delle indagini da parte della Procura federale, insisteva per l'applicazione della pena minima, avendo il Matteraglia dimostrato resipiscenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'atto di deferimento a giudizio è fondato nei termini che seguono.

Acclarata deve ritenersi la riferibilità all'incolpato delle frasi pubblicate sulla pagina Facebook 'Hockeylove' ed oggetto del deferimento della Procuratore Federale. D'altronde l'incolpato si è scusato per le espressioni definite "*poco convenienti*" utilizzate per esprimere un concetto che, a suo dire, opportunamente "*depurato*" dalle espressioni utilizzate, rappresentava il pensiero comune di altri dirigenti e giocatori che avrebbero espresso il loro consenso con un "*like*". Allo stesso modo è la difesa dell'incolpato che sottolinea nella propria memoria difensiva come "*le incolpazioni trovano base solida*", così come non vi possono essere dubbi che tali affermazioni siano rivolte nei confronti del SAN Veneto.

Questo Collegio, che ha già avuto modo di pronunciarsi su casi simili, ritiene che la condotta posta in essere dal sig. Giangiorgio Matteraglia non sia conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e che le espressioni utilizzate siano chiaramente intese a disprezzare e screditare l'operato del SAN Veneto, quale struttura territoriale federale del Settore agonistico nazionale, ingenerando nel lettore una teoria del complotto e, pertanto,

configurandosi, nel caso di specie, una grave infrazione contro la Federazione, espressamente contemplata dall'art. 63 R.G. F.I.H..

Risulta, quindi, fin troppo evidente, che le richieste della difesa del Matteraglia di sospensione senza incolpazione non potessero trovare accoglimento.

All'udienza dell'11 luglio 2023 la difesa del deferito eccepiva inoltre la contestazione tardiva della circostanza aggravante di cui all'art. 38 lett. f) R.G. F.I.H., risultando essa indicata nel solo atto di deferimento, ma non nell'avviso di conclusione delle indagini.

Detta censura trova effettivamente riscontro negli atti processuali.

Tuttavia, proprio in riferimento alle circostanze aggravanti contestate, ovvero quelle di cui alle lett. f) ed l) dell'art. 38 R.G. F.I.H., questo Tribunale rileva quanto segue.

La norma sostanziale di cui viene contestata la violazione, ovvero l'art. 63, comma 1, R.G. F.I.H., rubricata *"Vilipendio della Federazione e degli Organi Federali"*, prevede che: *"Chiunque pubblicamente vilipenda la Federazione ovvero gli Organi federali è punito con la sanzione della sospensione non inferiore a tre mesi sino ad un massimo di un anno"*. Ed in tal senso, il SAN Veneto, quale struttura territoriale federale del Settore agonistico nazionale, rientra certamente nel novero dei soggetti passivi individuati dalla norma. Ma la citata disposizione già contiene in sé, quale elemento costitutivo della fattispecie di incolpazione, la previsione che il soggetto passivo sia la Federazione, ovvero un Organo Federale. Di talché, la circostanza aggravante di cui all'art. 38 lett. f) R.G. F.I.H., che dispone: *"l'aver commesso il fatto contro un ufficiale di gara, dirigente federale od una persona incaricata di funzioni federali, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;"* non è applicabile nel caso di specie, essendo la qualità del soggetto passivo SAN Veneto un elemento costitutivo della fattispecie contestata sub art. 63, comma 1, R.G. F.I.H.. Non a caso, infatti, l'art. 38 R.G. F.I.H., rubricato *"Circostanze aggravanti"*, in apertura, prevede: *"Aggravano l'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, le seguenti circostanze..."*. Diversamente, per un medesimo fatto/circostanza si opererebbe una illegittima duplicazione della contestazione e della correlativa sanzione.

Analogo discorso, se pur in termini diversi, deve farsi in riferimento all'aggravante di cui all'art. 38 lett. l) R.G. F.I.H..

Il Procuratore federale, infatti, contesta all'odierno ricorrente l'ipotesi aggravata di cui

all'art. 63, comma 2, R.G. F.I.H., che prevede: *“Chi commette il fatto con dichiarazioni alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa soggiace alla sanzione della sospensione non inferiore a sei mesi sino ad un massimo di due anni.”*.

Va da sé come detto comma contempra quale circostanza aggravante ad effetto speciale la medesima modalità diffusiva della diffamazione di cui all'art. 38 lett. l) R.G. F.I.H., che prevede, quale circostanza aggravante comune: *“aver rilasciato a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;”* sicché appare evidente l'illegittima duplicazione della medesima contestazione.

Per tali ragioni non si ritengono applicabili le circostanze aggravanti di cui alle lettere f) e l) dell'art. 38 R.G. F.I.H., erroneamente contestate dalla Procura federale.

Detto argomento deve intendersi assorbente rispetto alla censura difensiva mossa in riferimento alla tardività della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 38 lett. f) R.G. F.I.H..

In riferimento alla quantificazione in concreto della sanzione, questo Tribunale ritiene applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 39 lett. c) R.G. F.I.H., essendosi, il deferito, scusato nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della F.I.H. – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando in relazione all'atto di deferimento a giudizio nei confronti del Sig. Giangiorgio Matteraglia, nella qualità di tesserato FIH, irroga la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi 4 (quattro).

Così deciso in Roma, 11 – 17 luglio 2023

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Il Componente

F.to Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente

F.to Avv. Luigi Tocci